

Sottoprodotti: la Suprema Corte in difesa del sistema Tolemaico? (nota a Cass. n. 17453/2012)

Alberto Muratori

La massima

Corte di Cassazione, sez. III penale, 10 maggio 2012, n. 17453

Pres. C. Squassoni - Est. L. Ramacci - Ric. B.

Sottoprodotti - Requisiti - Concetto di normale pratica industriale - Trattamento e operazioni «minimali» - Interpretazione «meno estensiva» di sottoprodotto - Natura di rifiuto

In tema di sottoprodotto, vanno esclusi dal concetto di «normale pratica industriale» tutti gli interventi manipolativi del residuo diversi da quelli ordinariamente effettuati nel processo produttivo nel quale esso viene utilizzato.

Il commento

Premessa: come modificare la nozione di rifiuto lasciandone inalterata la definizione

La recentissima pubblicazione della Sentenza della Corte di Cassazione (sez. III penale) n. 17453/2012 ci ha dato lo spunto per qualche riflessione sul tema dei sottoprodotti, una delle innovazioni **potenzialmente** più significative introdotte dalla nuova direttiva quadro sui rifiuti, che intendiamo proporre ai lettori con le presenti note.

Sullo specifico di questa pronuncia, che nei suoi profili giuridici sarà oggetto di più estesi commenti sui prossimi numeri di questa stessa *Rivista*, non entreremo più di tanto nel merito, se non per motivare le gravi perplessità che essa ha suscitato in chi scrive, non (sembra ovvio) per gli aspetti di diritto, ma per le sue inquietanti ricadute a livello tecnico e operativo, delle quali parleremo nella conclusione di queste note, per la cui presentazione ci sia consentito iniziare, come si suol dire, *ab ovo*.

Il legislatore europeo, evidentemente non in grado di soddisfare la pur sentita esigenza di svecchiare - dopo oltre sei lustri di esperienza applicativa e di pronunce giurisprudenziali - la **definizione di rifiuto** esposta da un'ormai più che veneranda Direttiva n. 75/442/Cee, (ancorché ri-codificata nella solo apparentemente più moderna Direttiva n. 2006/12/Ce), pur avendo rinunciato a cimentarsi in una significativa revisione (1) della declaratoria già enunciata all'art. 1, par. 1 lett. a) del provvedimento del 2006, - e da ultimo, infatti, riproposta presso-

ché invariata dall'art. 3, par. 1, punto 1 della **nuova Direttiva n. 2008/98/Ce**), - non ha tuttavia perso di vista l'obiettivo, e ha conseguentemente optato per un approccio indiretto alla materia, intervenendo cioè sui **confini della nozione di rifiuto**, da in lato attraverso le disposizioni di cui all'art. 6 sulla **cessazione della qualifica di rifiuto**; e, da un altro, con l'introduzione del concetto di **sottoprodotto**, proposto dall'art. 5 della nuova direttiva, con riferimento a **residui di produzione** da non considerare rifiuti (2), e alle fissazione di condizioni e requisiti per la classificazione di un residuo di produzione (cioè «una sostanza od oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo») come **rifiuto o non rifiuto**.

È evidente che sottraendo alla disciplina sui rifiuti sia i residui [di produzione] riconducibili alla definizione di sottoprodotto, sia le sostanze e i prodotti originati da cicli di produzione e/o di consumo per i quali possa essere san-

Note:

(1) Tutto il «nuovo» previsto a tal riguardo, consisteva infatti nell'eliminazione (per altro forzata) del richiamo alle «categorie» [da Q1 a Q16] riportate nell'Allegato I (alla Direttiva n. 2006/12/Ce), che non aveva trovato posto all'interno della nuova Direttiva del 2008.

(2) Concetto introdotto per la prima volta dalla Comunicazione COM 2007 59 (def.) della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 21 febbraio 2007 «relativa alla Comunicazione interpretativa sui rifiuti e sui sottoprodotti», nell'ambito della quale erano tra l'altro esposte le seguenti definizioni:
- *residuo di produzione*: materiale che non è ottenuto deliberatamente nell'ambito di un processo di produzione ma che può costituire un rifiuto
- *sottoprodotto*: un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto.

cito il venir meno della qualifica di rifiuti, grazie ai trattamenti cui siano stati sottoposti, risulta automaticamente ridimensionato l'«universo» di questi ultimi, pur essendosene mantenuta invariata la declaratoria giuridica, a quanto pare destinata a durare in eterno, col suo inalterato carico di ambiguità, legato alle molteplici possibili accezioni del termine **disfarsi**.

Tuttavia, se **ciò che non deve essere considerato rifiuto** (3), **ex tunc** (sottoprodotti) o **ex nunc** (sostanze e oggetti per i quali grazie ai trattamenti subiti sia venuta meno la qualifica di rifiuto), non risulta individuato chiaramente e senza possibilità d'equivoco, non si fa che aggiungere ambiguità ad ambiguità, e la **certezza del diritto** finisce col trasformarsi in *optional*.

Le condizioni «di legge» per qualificare «sottoprodotto» un residuo di produzione

L'eco del dibattito tecnico e politico in sede europea sulle possibili fattispecie di residui di produzione che, a determinate condizioni, possono essere sottratte alla disciplina sui rifiuti, sviluppatosi di pari passo con la (lenta) evoluzione del pensiero della Corte di Giustizia, trovava prima espressione formale nella «Comunicazione interpretativa sui rifiuti e sui sottoprodotti» COM 2007/59 (def.) del 21 febbraio 2007, formulata in attuazione di uno specifico impegno in tal senso assunto in sede di «Strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti», adottata il 21 dicembre 2005.

Attraverso la Comunicazione di che trattasi, preso atto dell'inesistenza, nella legislazione comunitaria allora vigente, di qualsiasi definizione giuridica per concetti quali **sottoprodotto** o **materia prima secondaria**, (per quanto d'uso corrente a livello tecnico e operativo), e rilevato come un'interpretazione **troppo ampia** della definizione di rifiuto comportasse il rischio di considerevoli sovraccosti a carico dell'apparato produttivo, sia in termini di aggravati burocratici amministrativi sia di ostacolo al reimpiego di materiali in sé passibili di agevole rientro nel circuito economico, la Commissione si proponeva di fornire indirizzi espressi sotto forma di linee guida, e a tal fine corredati da concrete esemplificazioni, - estrapolati dalla Giurisprudenza (a legislazione vigente) della Corte di Giustizia, - per distinguere quando e a che condizioni un residuo di produzione andasse considerato rifiuto, e quando invece potesse ritenersi **non rifiuto**, cioè **sottoprodotto**.

Non ci soffermeremo sui contenuti specifici delle linee guida (e connesse esemplificazioni) proposti dalla citata comunicazione interpretativa, che sebbene piuttosto illuminanti e, a suo tempo, indubbiamente innovativi, risultano oggi almeno in buona parte superati - o talvolta pleonastici, e persino a rischio di generare equivoci - dopo l'emanazione delle norme di diritto positivo finalmente previste sulla materia dall'**art. 5 «Sottoprodotti»** della Direttiva n. 2008/98/Ce, ritenendosi più utile, per le

finalità che ci proponiamo in questa sede, trascorrere direttamente all'esposizione delle **nuove condizioni** per l'inquadramento, appunto, come sottoprodotto di un **residuo**, - materiale o sostanza, risultato di un processo di produzione che non ha come obiettivo principale la sua produzione, - del quale il produttore **non** intenda disfarsi, ma predisporre l'utilizzo, in proprio, o a opera di terzi.

Nella **stesura finale** del testo normativo europeo, le condizioni da soddisfare perché «una sostanza od oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo» *possa non essere considerato rifiuto*, ma, appunto **sottoprodotto**, sono le seguenti:

- a) **è certo** che la sostanza o l'oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o;
- b) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzata/o **direttamente, senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale**;
- c) la sostanza o l'oggetto è prodotta/o come **parte integrante** di un processo di produzione e
- d) **l'ulteriore utilizzo è legale**, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Tali precetti sono stati trasposti in termini non del tutto pedissequi nella Legislazione italiana attraverso il D.Lgs. n. 205/2010, che, nel dare [una volta tanto, abbastanza rapida] attuazione alla direttiva europea, ha tra l'altro introdotto nella Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 l'**art. 184 bis**, anch'esso rubricato «Sottoprodotti».

L'elemento più rimarchevole della disciplina dei sottoprodotti all'italiana ci sembra vada individuato nell'**abbandono della forma ipotetica**, - può non essere considerato rifiuto... - a favore di un'affermazione espressa in termini ben più tassativi, attraverso la dizione:

«**È un sottoprodotto e non un rifiuto... omissis... qualsiasi sostanza od oggetto** che soddisfa tutte le seguenti condizioni:..... *omissis*.....»

Per quanto riguarda le **condizioni** per la classificazione del residuo come sottoprodotto, esse riproducono, nella sostanza, quelle già proposte dalla direttiva europea, pur con qualche modifica nella relativa sequenza espositiva, causata dalla formulazione prescelta per la proposizione iniziale, e con l'introduzione di qualche elemento di specificazione nella clausola riferita alla **certezza del-**

Nota:

(3) Non entreremo qui nel merito, per non complicare il discorso, dei profili di problematicità indotti dall'utilizzo, da parte di un Legislatore ben più bizantino che europeo, della circonvolutissima dizione «può non essere considerato rifiuto [una sostanza od oggetto derivante da un processo di produzione] soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni...in luogo di una formulazione del tipo «non costituisce rifiuto [una sostanza od oggetto derivante da un processo di produzione] qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni», senz'altro più diretta e ben più chiara.

l'utilizzo (4), per la quale si precisa che esso potrà intervenire **sia** nell'ambito del **medesimo processo produttivo**, **sia** in un qualsiasi altro **successivo** processo di **produzione** o di **utilizzazione**, perciò anche ad opera di terzi.

Le **prime due condizioni**, successive alla proposizione introduttiva sopra riportata, che assorbono la terza e la prima delle condizioni esposte dalla direttiva europea, sono dunque le seguenti:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, **di cui costituisce parte integrante**, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, **nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione** o di **utilizzazione**, da parte del produttore o di terzi;

Mutate invece alla lettera dalla Direttiva (Ce) n. 98 del 2008 la **terza** e la **quarta** condizione, che riproducono, rispettivamente, la seconda (utilizzo diretto senza ulteriori trattamenti) e la quarta del corrispondente articolo della Norma europea, concernente la **legalità** dell'utilizzo del residuo.

In attesa dell'adozione delle disposizioni - a rigore, di stretta competenza europea (5) - previste dal par. 2 dell'art. 5 della Direttiva - volte a «stabilire i criteri (6) da soddisfare affinché sostanze o oggetti specifici siano considerati sottoprodotti e non rifiuti», lo scrutinio circa la natura - di rifiuto o di sottoprodotto - dei residui da gestire va condotto caso per caso, verificando la sussistenza o meno delle condizioni di carattere generale sopra richiamate per le singole fattispecie.

E comunque di volta in volta, dovrà essere effettuato l'accertamento delle condizioni di che trattasi, per tutte le tipologie di residui di produzione per le quali non risultino definiti criteri (europei o nazionali che essi siano) confezionati su misura.

È per altro evidente che, dovendosi operare caso per caso, se i criteri generali non sono sufficientemente chiari ed inequivocabili, il rischio di interpretazioni discordanti (tra proponente, autorità competente, e - ove del caso, - Magistratura) resta molto elevato, con tutte le possibili negative ricadute sulla gestione delle attività d'impresa, sull'azione amministrativa e sulla stessa certezza del diritto.

Tra le quattro **condizioni generali** previste in sede normativa per la verifica della classificabilità come sottoprodotto di un **residuo** derivante da un processo produttivo del quale [la formazione del residuo in questione] costituisca **parte integrante** (7), quella meno chiara, e conseguentemente maggiormente esposta alla possibilità di letture contrastanti, è - a parere di chi scrive (8) - quella relativa all'obbligatoria utilizzabilità del residuo

«senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale».

Quale significato il legislatore (innanzitutto quello euro-

peo) abbia inteso attribuire alla locuzione **normale pratica industriale** è infatti decisamente oscuro, né ci pare sufficiente addentrarci in un tentativo di interpretazione avendo come unico parametro di riferimento le indicazioni della sopra richiamata «Comunicazione Interpretativa del febbraio 2007», che la Commissione aveva elaborato sulla base della lettura sistematica delle pronunce della Corte di Giustizia intervenute vigendo la **legislazione antecedente**, e perciò sostanzialmente ignare dell'evoluzione normativa rappresentata, appunto, dalla **nuova direttiva quadro**, e dalle novità in esso contenute.

La disponibilità di una precedente - e diversamente formulata - definizione di sottoprodotto nel quadro normativo vigente **fino alla riforma** operata dal **D.Lgs. n. 205/2010**, lungi dal rendere più agevole l'interpretazione del nuovo, espone al rischio di equivoci tra vecchi e nuovi vincoli, tra precedenti e attuali condizioni.

Varrà la pena ricordare, infatti, che il Legislatore italiano aveva [più o meno «rozzamente»] elaborato in chiave anticipatoria sulla disciplina europea, una prima definizione di sottoprodotto - e una prima serie di condizioni per la classificazione come tale dei residui di produzione diversi da quello (o quelli) costituente/i scopo della produzione, - fin dall'originaria stesura della Parte Quarta, per poi riscrivere definizioni e condizioni in occasione del secondo decreto correttivo (9), (il D.Lgs. n. 4/2008), mentre era

Note:

(4) Che nel disposto normativo nazionale diventa la seconda condizione.

(5) Tuttavia, il secondo comma dell'art. 184 *bis* del (novellato) D.Lgs. n. 152/2006, (nelle more della regolazione europea?), prevede che tale prerogativa sia esercitata tramite decreti del Ministro dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge n. 400/1988, «in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria».

(6) Criteri che secondo il Legislatore italiano dovrebbero essere di tipo «qualitativo» o «quantitativo».

(7) Sull'aspetto che la formazione del residuo costituisca, o meno, «parte integrante» di un processo produttivo non direttamente finalizzato alla sua produzione si sono *sciupati*, in dottrina, fiumi di inchiostro, mentre per qualsiasi tecnico il significato della condizione è lampante: deve trattarsi di residui che si formano abitualmente e sistematicamente nel corso [di una o più fasi] di un determinato processo di produzione, con ciò restando a priori esclusi dalla classificabilità come sottoprodotti eventuali residui la cui formazione intervenga «occasionalmente» o in circostanze fortuite o accidentali. In tale ipotesi il residuo resta «ontologicamente» rifiuto, ferma restandone la possibilità di recupero attraverso un adeguato trattamento, e l'eventuale cessazione dalla conduzione di rifiuto, a valle di quest'ultimo.

(8) E ci conforta prendere atto che anche Giuristi del calibro di Pasquale Giampietro, Gianfranco Amendola, Luca Prati, - sebbene illustri esponenti di distinte correnti di pensiero, - consentano sulle maggiori difficoltà interpretative proprie del vincolo relativo all'ammissibilità di ulteriori trattamenti solo se conformi a quanto previsto dalla «normale pratica industriale».

(9) Senz'altro meglio formulate, anche se decisamente più severe rispetto ai requisiti definitivamente prescritti dalla direttiva europea, le condizioni [per la sussistenza della classificazione come sottoprodotto] previste dal D.Lgs. n. 4/2008, che suonavano nei seguenti termini:

- 1) siano originati [sostanze e materiali candidati alla qualifica di sottoprodotto] da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
- 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avven-

(segue)

ancora in atto - e tutt'altro che concluso - il dibattito politico e tecnico in sede europea sull'argomento.

Ma anche sforzandoci di ignorare i **precedenti**, per tenere conto delle sole disposizioni oggi in vigore, (mentre ci sembra abbastanza chiaro cosa debba intendersi per residuo parte integrante di un processo, per uso **legale**, per utilizzo **certo**), resta comunque inalterato l'**enigma** del significato da attribuire alla dizione **«ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale»**, in presenza del quale il presunto sottoprodotto non potrebbe essere considerato effettivamente tale, ma condannato alla condizione di rifiuto da sottoporre, caso mai, a trattamento di recupero, col risultato di differire alla fase successiva, cioè a valle del predetto trattamento, ogni valutazione circa l'eventuale intervenuta cessazione della qualifica di rifiuto.

Alcuni punti, con buona pace degli **interpreti**, d'ogni orientamento, **sembrano tuttavia incontrovertibili**:

- 1) la necessità/opportunità di assoggettare il residuo ad un ulteriore «trattamento» - in grado di consentirne (od ottimizzarne) l'impiego in un successivo processo produttivo o, comunque la diretta utilizzabilità - non rappresenta (più) fattore un sé e per sé ostativo alla classificazione come sottoprodotto, purché il trattamento in questione rientri tra quelli previsti dalla «normale pratica industriale»;
- 2) l'utilizzazione del residuo - tal quale, o previamente sottoposto a un trattamento conforme a quanto previsto al punto precedente, - può intervenire indifferentemente nell'ambito del medesimo processo produttivo, o di un processo diverso, sia ad opera del produttore originario che di un soggetto terzo, risultando inoltre ammissibile l'utilizzo diretto (es.: per produrre energia);
- 3) l'ulteriore eventuale trattamento del residuo [per renderlo meglio idoneo all'utilizzo] può intervenire indifferentemente presso lo stabilimento nel quale esso si forma, oppure presso il sito di utilizzazione (10);
- 4) trattamento previsto dalla normale pratica industriale non sembra però significare necessariamente «trattamento minimale», dal momento che nessuna disposizione ora vigente prevede tale analogia, fermo restando che spazi di interpretazione favorevoli ad una lettura in tal senso effettivamente sussistono, ma solo con riferimento al quadro normativo ora definitivamente superato: a parere di chi scrive, infatti, non si deve confondere il concetto di trattamento conforme alla normale pratica industriale, oggi richiesto, con quello di «assenza di trattamenti preventivi / trasformazioni preliminari» postulato invece dalla previgente declaratoria di sottoprodotto, più restrittiva anche se più chiara, ma ormai obsoleta, perché antecedente al recepimento nell'ordinamento interno della nuova Direttiva Quadro.

Di conseguenza, piaccia o non piaccia, con l'allineamento della legislazione nazionale alla Direttiva n. 2008/98/Ce è totalmente **decaduto il previgente vincolo di «utilizzo tal quale» del residuo** di produzione come **condizione dirimente** per la sua classificabilità a sottoprodotto: l'uso deve tuttora essere **diretto, fatti salvi**, tuttavia, **ulteriori trattamenti** (cioè, successivi alla formazione del residuo (11)) **che non siano diversi dalla normale pratica industriale**.

Non servivano tuttavia immani sforzi di fantasia per arguire fin dall'inizio che quello del trattamento diverso dalla normale pratica industriale - e di conseguenza, quello del trattamento conforme alla medesima, - fosse lo scoglio sul quale la nozione di sottoprodotto rischiava di naufragare, e, con essa, una parte assai significativa del «nuovo» introdotto dall'ultima direttiva quadro, anche in relazione al prioritario obiettivo della **prevenzione dei rifiuti**.

Osserva, a tal riguardo, un autorevole commentatore (12):

«Cosa sia la **normale pratica industriale** è, evidentemente, questione tutt'altro che semplice ed univoca, e tuttavia basilare. Il richiamo alla normale pratica industriale è infatti essenziale per l'identificazione dei trattamenti ammessi sui residui di produzione senza che essi divengano, in forza di tali trattamenti, rifiuti.

Da un lato infatti la normale pratica industriale non può essere eccessivamente circoscritta, pena la sostanziale abrogazione (13) dell'art. 184 *bis* primo comma. **Dall'altro** lato però essa non può neppure abbracciare qualsiasi operazione comunemente inserita in un ciclo produttivo, altrimenti si finirebbe per trasformare anche ogni **operazione di recupero di rifiuti** tra quel-

Nota:

(continua nota 9)

- ga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
- 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
- 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
- 5) abbiano un valore economico di mercato.

(10) Ciò, del resto, coerentemente con l'assentita «ammissibilità di utilizzo del residuo-sottoprodotto in successivi processi gestiti da soggetti terzi rispetto al produttore.

(11) Termine che qui si usa per brevità, per non dover ricorrere alla locuzione «sostanza od oggetto» impiegata dal Legislatore

(12) Si veda:

- L. Prati, *La nuova definizione di sottoprodotto ed il trattamento secondo la «normale pratica industriale»*, sul sito www.ambientediritto.it.

(13) Chi scrive, pur consentendo con l'assunto avrebbe, piuttosto usato termini come «disattivazione» o «innocuizzazione».

le elencate ai punti da R1 ad R13 dell'Allegato II alla Direttiva, in un trattamento preliminare all'utilizzo di sottoprodotto», cioè in un trattamento **non comportante ipso facto la restituzione del residuo alla «dimensione» di rifiuto.**

Tra possibili letture troppo estensive della condizione di che trattasi, o per contro, eccessivamente restrittive, sembra incontrare credito crescente quella - apparentemente di mediazione - che assume come [ulteriore] trattamento del residuo conforme alla normale pratica industriale un qualsiasi trattamento cui nel **ciclo produttivo di destinazione** (14) viene (o può essere) indifferentemente **sottoposta la materia prima**, o il **sottoprodotto** che è **chiamato a sostituirla.**

Ma, a ben vedere, **anche tale opzione è ben lungi dal risultare risolutiva:** sia perché praticamente sconfinata (15), sia perché non è raro che un sottoprodotto possa essere impiegato, ad esempio, come **reagente** o come catalizzatore, nell'ambito di un ciclo produttivo (finalizzato alla realizzazione di un determinato bene), in sostituzione di **sostanze pure**, (che non sono però **materie prime**), di regola acquistate **pronte per l'uso;** o può avvenire che, grazie all'additivazione del residuo, da sottoporre a trattamento pur minimale per un impiego utile, il prodotto, ferme restandone le materie prime, assuma caratteristiche diverse. In questi casi, dunque il tentativo di giocare sull'eventuale omogeneità dei trattamenti previsti sulla materia prima ordinariamente impiegata per realizzare un bene, o sul sottoprodotto impiegato in sua vece, è destinato al più completo fallimento, perché il sottoprodotto svolge un ruolo diverso nel processo produttivo del bene, e non ne sostituisce alcuna **materia prima.**

Finalmente, il pensiero della Cassazione

Chi scrive, non condivide, ma ben comprende, le ragioni dei fautori di un approccio garantista, e quindi, sostanzialmente restrittivo: posto che l'eventuale ulteriore trattamento, conforme alla normale pratica industriale [quale esso sia], può comunque intervenire in un secondo tempo, presso lo stabilimento di utilizzazione, non è trascurabile il rischio, nel nostro Bel Paese, che il residuo esca dalla sede di produzione con la patente di sottoprodotto-merce in vista di un trattamento conforme (sulla carta) ma del tutto immaginario, e poi.... chi s'è visto, s'è visto, in barba al SISTRI (quando e se vedrà mai la luce).

A prescindere dai costrutti teorici a priori, ci sembra in realtà determinante l'approccio culturale col quale ci si accosta al delicato tema dei sottoprodotti.

Infatti, muovendo da una sostanzialmente analoga nozione astratta **di trattamento conforme alla normale pra-**

tica industriale, mentre P. Giampietro elegantemente dimostra, in punto di diritto,

«la natura di sottoprodotto dei fanghi di disinquinazione della carta da macero» (16)

re-impiegati nella produzione di laterizi, ad onta di pur necessari trattamenti preventivi (17), (es.: essiccazione), la recentissima **sentenza della Corte di Cassazione n. 17453/2012**, pubblicata il 10 maggio scorso, con analogamente serrata sequenza argomentativa, **escluso a priori** che la normale pratica industriale (18) possa ricomprendere «attività comportanti **trasformazioni radicali** del materiale trattato che ne stravolgano l'originaria natura», giunge a sostenere l'inammissibilità di trattamenti pur minimali - come la frantumazione, la vagliatura, la selezione ecc. - **se non previsti anche sulle materie prime vergini del ciclo produttivo di destinazione.**

Per arrivare a tali conclusioni, che di fatto sembrano preclusive nei confronti di aperture significative per l'ambito di operatività della nozione di sottoprodotto, la Corte non si

Note:

(14) Così, ad esempio:

- P. Giampietro, *Quando un residuo produttivo va qualificato «sottoprodotto» (e non «rifiuto») secondo l'art. 5, della Direttiva n. 2008/98/CE (per una corretta attuazione della disciplina comunitaria)*, sul sito www.lexambiente.it, 2010.

«In assenza di una esplicita definizione normativa e giurisprudenziale, deve ritenersi che, con tale locuzione («normale pratica industriale»), si faccia riferimento al complesso di quelle fasi di produzione che, in via ordinaria, o meglio, secondo una prassi tecnico-produttiva *consolidata*, caratterizzano un dato ciclo produttivo in un determinato momento.

In particolare, sulla base del testo dell'art. 184 bis (e prima ancora della lett. b dell'art. 5 della Dir. cit.) - oltre che in forza di un criterio logico e di *ratio legis* (in base al quale vengono assimilate le due fattispecie, del prodotto e del sottoprodotto) - può dirsi che detti trattamenti (ricompresi nella «normale pratica industriale») sono quelli e solo quelli (limitati/circoscritti) che interessano tanto il «prodotto» (già ottenuto dalle «materie prime» primarie) che il residuo «sottoprodotto», che risulta sostanzialmente utilizzabile, «tal quale», fin dal suo generarsi».

(15) Nei processi di produzione dei beni, le materie prime vengono *ordinariamente* sottoposte a trasformazioni [anche] profonde (trattamenti) finalizzate, appunto, a far perdere la loro originaria identità, per dare luogo alla realizzazione dei beni, oggetti o nuove sostanze che costituiscono il «fine» dell'attività produttiva.

(16) Si veda:

- P. Giampietro, *I residui dell'industria cartaria: rifiuti o sottoprodotti?*, sul sito www.ambientediritto.it, 2011.

(17) Che, a essere onesti, ben poco hanno a che fare coi trattamenti da condurre sulle argille costituenti la materia prima «vergine» del processo produttivo di utilizzazione, risultando caso mai riconducibili alla nozione di «trattamento di minima», che però oggi sembra aver perduto qualsiasi rilevanza giuridica.

(18) Secondo la Corte, il trattamento conforme alla normale pratica industriale dovrebbe risultare rigorosamente circoscritto a «quelle operazioni che l'impresa normalmente effettua sulla materia prima che il sottoprodotto va a sostituire».

perita di ricorrere a qualche **forzatura concettuale**, per altro pleonastica ai fini della Sentenza sul ricorso proposto al Suo scrutinio (19) e a qualche affermazione apodittica, che costituisce il punto di partenza della successiva dissertazione, si direbbe, sviluppata più per rendere noto il proprio orientamento contrario ad un'accezione estensiva delle condizioni di ammissibilità dei sottoprodotti che per motivare i termini della sentenza pronunciata.

Al fine di chiarire cosa debba intendersi per **trattamento conforme alla normale pratica industriale** la Corte procede **per gradi**, dapprima affermando che:

«Sebbene la delimitazione del concetto di normale pratica industriale non sia agevolata dalla genericità della disposizione, certamente deve escludersi che possa ricomprendere attività comportanti trasformazioni radicali del materiale trattato che ne stravolgano l'originaria natura».

Dopo l'enunciazione, in termini apodittici, di tale assunto, senz'altro coerente con la previgente nozione di sottoprodotto, ma non facilmente conciliabile con la **lettera** della norma oggi vigente, e per di più in contrasto con l'interpretazione sostenuta, in ordine alla coerenza [con la normale pratica industriale] dei trattamenti effettuati sui **residui** (di un diverso processo), qualora analoghi a quelli condotti sulle materie prime del processo produttivo di destinazione del residuo, viene proposta una definizione di **trattamento** che la Corte trae tuttavia da una **fonte impropria**, - a sommosso parere di chi scrive, commettendo, in questo caso, addirittura, un *errore blu* - cioè dal D.Lgs. n. 36/2003 sulle discariche di rifiuti.

Nell'ansia di far valere un'accezione totalizzante del concetto di **trattamento**, si finisce col perdere di vista che sarebbe stata caso mai da declinare la nozione di **trattamento** (delle materie prime) **nei processi di produzione dei beni**, che **nulla ha a che fare** con i **trattamenti** da effettuare sui **rifiuti** destinati al deposito in discarica. Né a caso, del resto, in testa all'elenco di declaratorie di cui all'art. 2, comma 1 del citato D.Lgs. n. 36/2003 (tra cui anche quella di **trattamento**) si può leggere:

«Ai fini del presente decreto (20) si intende per:»....

Varrà poi la pena di rimarcare che la definizione estesa di «trattamento» esposta dal decreto discariche, comprensiva anche dell'operazione di selezione/cernita, trova la sua motivazione nella prescrizione che vieta il deposito in discarica dei rifiuti tal quali, in assenza di almeno minimali forme di pre-trattamento: un artificio, in sostanza, per indurre al superamento della prassi del deposito bruto, senza traumi eccessivi.

Si dà di conseguenza luogo a un **utilizzo illogico** della nozione di trattamento (dei rifiuti destinati alla discarica), acriticamente trasferita al campo dei trattamenti effettuati all'interno dei processi di produzione dei beni, al fine di comprimere gli spazi dei sottoprodotti, fino al loro sostanziale azzeramento.

Infatti, per quanti sforzi facciamo, almeno in prima battuta, le nostre forse sopite conoscenze tecniche non ci suggeriscono alcun processo di produzione di beni, all'interno del quale i trattamenti indifferentemente applicabili alle **materie prime** o a potenziali sottoprodotti presenti contestualmente, e fino in fondo, (in termini, ovviamente, rigorosi) i due requisiti prescritti dalla Suprema Corte: assenza di trasformazioni **radicali** e **interoperabilità**.

Siamo d'accordo, sia ben chiaro, che un'applicazione estensiva ed anarchica - nonché condotta alle estreme conseguenze - della nozione di sottoprodotto, come attualmente disegnata, sia improponibile; ma neppure si può ammettere che una **norma indigesta** sia costretta a dire quel che non dice, ricorrendo alle sottigliezze dell'ermeneutica giuridica.

Nostra impressione, forse sbagliata, è che la Cassazione, il cui pensiero va comunque rispettato, si sia in qualche modo rifiutata di prendere atto del mutato quadro di riferimento normativo, quasi arroccandosi a difesa del sistema tolemaico, di fronte alle evidenze della tesi copernicana.

Ma se la lettura corretta della norma dovesse essere quella ora proposta dalla suprema Corte, tanto varrebbe, per amore di chiarezza, riproporre l'obbligo di riutilizzare il residuo così come si forma nel processo di origine, senza trasformazione alcuna.

Meglio ovviamente, una **declinazione non astratta** del concetto di **normale pratica industriale**, magari risolvendo e riadattando la nozione di **trasformazione preliminare** a suo tempo proposta dalla versione originaria della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nell'ambito della definizione di sottoprodotto. Oppure, introducendo qualche vincolo alla **libera uscita** dei residui candidati alla classificazione come sottoprodotto, ma non ancora assoggettati al trattamento (conforme alla normale pratica industriale) che li renderà compiutamente tali.

E meglio ancora, l'elaborazione, in tempi non geologici, - almeno per le fattispecie più ricorrenti nella pratica, - dei pur prefigurati **criteri qualitativi o quantitativi** da soddisfare.

Note:

(19) La fattispecie è infatti «senza storia», trattandosi di un giudizio ad esito scontato, che verteva su un ricorso a dir poco «temerario», attraverso il quale si cercava di spacciare per sottoprodotti gli ingenti cumuli di polverini di abbattimento fumi di impianti fusori, stoccati da un'azienda che li aveva regolarmente acquistati come rifiuti, per destinarli a un trattamento «sperimentale» - e perciò eclatantemente estraneo alla «normale pratica industriale» - finalizzato al recupero delle frazioni metalliche, e per di più mancante della dimostrazione della «legalità» dell'uso.

(20) Si tratta in sostanza di definizioni «mirate», che non presentano caratteri di universalità e generalità, e che perciò è inappropriato «esportare» in altri campi di disciplina.